REGOLAMENTO (CEE) N. 774/86 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1986

che fissa il regime applicabile agli scambi di taluni prodotti agricoli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

considerando che nell'ambito degli accordi di libero scambio in vigore tra la Comunità economica europea, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, in appresso denominati «paesi dell'EFTA», dall'altro, sono stati conclusi con la maggior parte di questi paesi accordi in forma di scambi di lettere relativi a taluni prodotti agricoli;

considerando che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo è opportuno adattare tali accordi, tenendo conto in particolare dei regimi di scambi che esistevano nel settore agricolo tra questi due stati, da un lato, e i paesi dell'EFTA, dall'altro;

considerando che sono stati condotti a tale scopo negoziati con i paesi dell'EFTA che hanno avuto come esito la firma di accordi aggiuntivi in forma di scambi di lettere; che tuttavia, dato che le procedure interne non sono ancora concluse, tali accordi non possono entrare in vigore il 1° marzo 1986;

considerando che, a norma degli articoli 180 e 367 dell'atto di adesione, la Comunità è tenuta a prendere le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione e a tener conto del risultato raggiunto nei negoziati con i paesi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime d'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari ed in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera, è quello definito negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Esso è applicabile fino all'entrata in vigore degli accordi aggiuntivi in forma di scambi di lettere e al più tardi fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK

ALLEGATO I

Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari e in provenienza dall'Austria

1. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità accorda all'Austria a titolo autonomo, per il 1986, un contingente tariffario di 2 000 hl per i succhi di pere concentrati della sottovoce ex 20.07 A II della tariffa doganale comune al dazio del 30 %, fatto salvo, se del caso, il prelievo normalmente applicabile.
2. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i dazi applicabili in Spagna e in Portogallo alle importazioni di formaggi originari e in provenienza dall'Austria, accompagnati da un titolo riconosciuto, sono fissati come segue entro i limiti quantitativi sotto indicati:

a) *all'importazione in Spagna:*

	Dazi all'importazione (ECU/100 kg, peso netto)	Quantitativi (tonnellate)
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune	18,13	622
— Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune	55	309
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	60
— Altri formaggi	55	79

b) *all'importazione in Portogallo:*

	Dazi all'importazione (ECU/100 kg, peso netto)	Quantitativi (tonnellate)
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune	18,13	30
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	30

L'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità della disposizioni dell'atto di adesione.

ALLEGATO II

Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari e in provenienza dalla Finlandia

1. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità apre a favore della Finlandia, per il 1986, un contingente tariffario di 2 500 t con una riduzione del prelievo di 100 ECU/t per il malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario e in provenienza dalla Finlandia.

2. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i dazi applicabili in Spagna e in Portogallo alle importazioni di formaggi originari e in provenienza dalla Finlandia, accompagnati da un titolo riconosciuto, sono fissati come segue entro i limiti quantitativi sotto indicati:

a) *all'importazione in Spagna:*

	Dazi all'importazione (ECU/100 kg, peso netto)	Quantitativi (tonnellate)
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune	18,13	347
— Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune	55	122
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	78
— Edam, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 48 %, presentato in forme intere, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune	60	890
— Altri formaggi	60	143

b) *all'importazione in Portogallo:*

	Dazi all'importazione (ECU/100 kg, peso netto)	Quantitativi (tonnellate)
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	5
— Altri formaggi	60	5

L'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

ALLEGATO III

Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari e in provenienza della Norvegia

1. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità apre a favore della Norvegia, per il 1986, un contingente tariffario di 1 000 t al dazio dell'8,5 % per gli oli e i grassi animali di origine marina, esclusi quelli di balena e di capodoglio, della sottovoce ex 15.12 B della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi di oltre un chilogrammo.

2. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i dazi applicabili in Spagna e in Portogallo alle importazioni di formaggi della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune, originari e in provenienza dalla Norvegia, accompagnati da un titolo riconosciuto, sono fissati come segue entro i limiti quantitativi sotto indicati:

	Quantitativi (tonnellate)	Dazi all'importazione (ECU/100 kg)
— Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca e un tenore minimo in peso della sostanza secca di 56 %, con una maturazione di almeno tre mesi: — in forme con crosta (1), di peso compreso tra 8 e 12 kg — in blocchi rettangolari di peso netto pari o inferiore a 7 kg (2) — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g ma non superiore a 1 kg (2) — Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse di 60 % in peso della sostanza secca ed una maturazione di almeno quattro settimane: — in forme con crosta (1), di peso compreso tra 1 e 2 kg — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, recanti la crosta su almeno un lato (1), di peso netto pari o superiore a 150 g (2)	90	55

(1) Si considerano forme intere standard con crosta i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta «la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida ed un colore palesemente più scuro».

(2) Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa.

L'applicazione del dazio all'importazione sopra indicato non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

3. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, il contingente tariffario accordato dalla Comunità per i formaggi originari e in provenienza dalla Norvegia è fissato a 1 820 t.

ALLEGATO IV

Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di piselli congelati originari e in provenienza dalla Svezia

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità apre a favore della Svezia, per il 1986, un contingente tariffario di 6 000 t, di cui 4 500 t riservate alla Spagna, per i piselli congelati della sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune.

Nell'ambito di tale contingente si applica il dazio del 4,5 % alle importazioni in Spagna e del 6 % alle importazioni negli altri stati membri della Comunità.

ALLEGATO V

Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari e in provenienza dalla Svizzera

1. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i dazi applicabili in Spagna e in Portogallo alle importazioni di formaggi originari e in provenienza dalla Svizzera, accompagnati da un titolo riconosciuto, sono fissati come segue entro i limiti quantitativi sotto indicati:

a) *all'importazione in Spagna:*

Designazione delle merci	Dazi all'importazione (ECU/100 kg, peso netto) o % ad valorem	Quantitativi (tonnellate) 1986
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:		
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	18,13	
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ma inferiore a 5 kg, di un valore franco frontiera da determinare	18,13	
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:		1 844
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di un peso netto inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	
— Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune	6	
— Tilsit, avente un tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca pari o inferiore a 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	prelievo	
— Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca superiore a 48 %, della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune	prelievo	
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	96

b) *all'importazione in Portogallo:*

Designazione delle merci	Dazi all'importazione (ECU/100 kg, peso netto) o % ad valorem	Quantitativi (tonnellate) 1986
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:		
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	50
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da determinare	9,07	
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	85

c) L'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

Inoltre, l'applicazione dei dazi suindicati è subordinata alla condizione che la Svizzera si impegni a rispettare, se del caso, un valore franco frontiera spagnola e franco frontiera portoghese. All'inizio del periodo transitorio tale valore è determinato in base a livelli dei prezzi constatati sul mercato spagnolo e sul mercato portoghese dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all'importazione.

d) Le modalità di applicazione delle disposizioni precedenti sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Con effetto al 1° marzo 1986, il formaggio «Vacherin Mont d'Or» è inserito nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune.

3. A decorrere dal 1° marzo 1986, la Comunità apre a favore della Svizzera, per il 1986, un contingente tariffario di 1 000 t a dazio zero per le ciliegie da tavola, escluse le amarene, della sottovoce ex 08.07 C della tariffa doganale comune, originarie e in provenienza dalla Svizzera.